

VIDAS ODV

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(AI SENSI DEL D. LGS. 231/01)

PARTE GENERALE

Sommario

0	Definizioni	3
1	Premessa	4
1.1	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	4
1.1.1	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOC) come esimente della responsabilità	14
1.2	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per le aziende del terzo settore.	15
1.3	Struttura del Modello di Associazione Vidas	16
2	PARTE GENERALE	17
2.1	Motivazioni e finalità	17
2.2	Realizzazione del Modello	19
2.3	Elementi del Modello	19
2.4	Destinatari del Modello	20
2.5	Diffusione, informativa e formazione	20
2.6	Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare	21
2.7	Parti Terze.....	21
2.8	Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni	21
2.9	Principi di comportamento.....	21
2.9.1	Principi Generali.....	22
2.9.2	Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello.....	22
2.9.3	Obblighi aggiuntivi degli Amministratori e dei Responsabili Interni.....	22
2.9.4	Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche	22
2.9.5	I Responsabili Interni (c.d. RI)	23
2.9.6	Rapporti con i propri pazienti	23
2.9.7	Sistema di controllo interno (c.d. SCI).....	23
2.9.8	Trasparenza nella contabilità	24
2.10	Organismo di Vigilanza (OdV)	24
2.10.1	Composizione e nomina dell’OdV	24
2.10.2	Linee di riporto dell’Organismo di Vigilanza	25
2.10.3	Funzioni e poteri	25
2.10.4	Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	26
2.10.5	Whistleblowing – tutela dei soggetti che segnalano – art-6, comma 2-bis D.Lgs 231/2001	26
2.11	Verifiche sul funzionamento e l’efficacia del Modello	27
2.12	Sistema Disciplinare.....	28
2.13	Procedimento sanzionatorio	28
2.14	Eventuale indagine a carico dell’ente.....	29
2.15	Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello.....	29

ALLEGATI

Allegato A: Codice Etico e Comportamentale

Allegato B: Regolamento istitutivo dell’Organismo di Vigilanza

Allegato C: Sistema Disciplinare

Allegato D: Policy Whistleblowing

0 DEFINIZIONI

- **VIDAS ODV o ASSOCIAZIONE O VIDAS o ENTE:** Organizzazione di Volontariato costituita ai sensi del d.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) fondata nel 1982 con sede legale in Milano presso l'Hospice Casa Vidas in Milano, via Ugo Ogetti 66.
- **Attività a rischio:** operazioni, ovvero atti, che espongono ASSOCIAZIONE VIDAS al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore ed applicato da ASSOCIAZIONE VIDAS.
- **D.Lgs. 231/2001 (anche "D.Lgs." o "Decreto"):** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.
- **Destinatari:** tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), i dipendenti, i collaboratori e i volontari sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali dell'Ente.
- **Esponenti dell'Associazione:** dirigenti, dipendenti e volontari di ASSOCIAZIONE VIDAS.
- **Modello MOC:** modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/2001.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali di ASSOCIAZIONE VIDAS, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui l'Associazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'Associazione nell'ambito delle aree a rischio.
- **Reati:** i reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 dalla cui commissione potrebbe derivare la responsabilità dell'Associazione.
- **Regole e Principi generali di comportamento:** le regole e i principi di cui al presente Modello e identificati nella Parte Generale, comprensiva dei relativi allegati, e nella Parte Speciale dello stesso.
- **SCI:** sistema di controllo interno, ossia l'insieme di processi diretti alla revisione gestionale, alla revisione contabile e alla revisione di conformità.

1 PREMESSA

1.1 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La responsabilità amministrativa degli Enti e delle associazioni.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche detto il “Decreto”), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Tale tipo di responsabilità discende dalla commissione, da parte di un soggetto che rivesta posizione apicale all’interno dell’Associazione, o da parte di un dipendente, di uno dei reati specificamente elencati nel Decreto stesso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell’Associazione è necessario altresì che il reato sia compiuto nel suo interesse, o che essa ne abbia tratto vantaggio.

L’istituzione di tale tipo di responsabilità nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’Ente, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica interna* e conseguono a decisioni di vertice dell’Ente medesimo.

Essa ha segnato peraltro l’adeguamento, da parte dell’ordinamento italiano, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva a suo tempo aderito, tra le quali emerge in particolare la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale.

Prima dell’introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, collaboratori, ecc.) potevano essere perseguite per l’eventuale commissione di reati nell’interesse della compagine societaria.

Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale, in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito ad un procedimento penale.

Quanto ai soggetti la cui condotta assume rilevanza ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 231/2001, si tratta di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente (cd. “apicali”, art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”, art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell’Ente non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all’assetto organizzativo e alla compagine societaria (art. 5, comma 2), nonché qualora il reato sia stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché il reato sia imputabile all’Associazione, pertanto, occorre che esso sia a quest’ultima ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una “colpa di organizzazione”, intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato all'Associazione, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, oppure il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D.Lgs. 231/01).

La giurisprudenza ha inoltre affrontato la questione relativa all'applicabilità del D. Lgs. 231/2001, da un lato, alle società straniere operanti in Italia mediante offerta diretta di servizi, Associazione di imprese o, mediante sede secondaria, dall'altro, ai gruppi di società.

Il Decreto prevede quindi l'applicazione, a carico dell'Ente che sia ritenuto responsabile, di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il decreto così come integrato alla data dell'ultimo aggiornamento del presente Modello, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie, espressamente richiamate dal Decreto medesimo e che è possibile inquadrare logicamente come segue:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)¹;
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986)²;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)³;
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)⁴;

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, modificato dal D.Lgs 7 e 8 /2016 e dal D.L. 105/2019 m].

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

¹ Articolo introdotto dal D.lgs 75/2020

² Articolo introdotto dal D.lgs 75/2020

³ Articolo introdotto dalla L. 137/2023

⁴ Articolo introdotto dalla L. 137/2023

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1 comma 11, D.L. 105/2019).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94, modificato dalla L.69/2015].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [articolo modificato dalla L.190/2012, dalla L.n.3/2019 e dal D.Lgs n.75/2020]

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato limitatamente al primo comma (art.314 c.p.) e mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99 e successivamente dal D.Lgs n.125/2016].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15].

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, modificato dalla L.n.190 /2012, dalla L.n.69/2015e dal D.Lgs n.38/2017].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, modificato dal D.Lgs n.38/2017 e dalla L.n.3/2019];

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 38/2017 e modificato dalla L.n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinques.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinques.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs n.21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata (art. 306 c.p.) e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L.n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L.n. 342/1976);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinques, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5, modificato dal D.Lgs n.39/2014 e dalla L.n. 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 e modificati dalla L. 262/2005].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185) [articolo modificato dal D.Lgs n.107/2018];
- Art. 187-quinquies TUF Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [articolo modificato dal D.Lgs n.107/2018].

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) [costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal D.Lgs. 1.4.2008, n. 81 e dalla L. n. 3/2018].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, modificato dalla L. n. 186/2014].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)⁵

⁵ Articolo introdotto dalla L. n. 137/2023.

- Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 ocites.1, secondo comma, D.Lgs. 231/2001)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99, modificato dalla L. 93/2023].

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; successivamente modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs n.21/2018 e da ultimo dalla L. 137/2023].

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);

- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, ora art. 452-quaterdecies c.p., introdotto dal D.Lgs n. 21/2018);
- [Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-bis, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152)];
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- bis, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007); danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 109 del 16 luglio 2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. 20/2023].

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs n. 21/2018].

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [art. introdotto dal D.Lgs n. 21/2018].

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs n. 75/2020].

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs n. 75/2020].

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 75/2020].

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini della terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confini (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse e restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022].

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Vale la pena precisare che alcune tipologie di reati sono state aggiunte successivamente all'entrata in vigore del Decreto e che l'elenco delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto è destinato ad ampliarsi ulteriormente.

1.1.1 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOC) come esimente della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, questo possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo (definito anche MOC) idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, il MOC deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOC;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOC.
-
- Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto, così come modificato dal D.Lgs 24/2023, il MOC deve altresì prevedere un sistema di segnalazione delle condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del MOC, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo (c.d. Whistleblowing) caratterizzato da: un canale di segnalazione interna che, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, sia idoneo a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante e delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione;
 - l'introduzione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei MOC, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

1.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per le aziende del terzo settore.

Storicamente, i primi commenti alla norma si erano espressi nel senso di negare che un'azienda del terzo settore potesse essere passibile di sanzioni, e prima ancora di imputazione, ex D.Lgs. 231: i dubbi emersi inerivano essenzialmente la possibilità che la disciplina abbracciasse anche gli enti privatistici, in qualsiasi forma giuridica organizzati, privi di finalità lucrativa.

L'art. 1 del D.Lgs. 231 circoscrive il suo ambito di applicazione agli "[...] enti forniti di personalità giuridica e alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica" escludendo invece la sua applicazione "allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale". Sulla scorta del dato normativo non è possibile, dunque, condividere l'orientamento poc'anzi esposto, ma deve diversamente notarsi come anche gli **enti privatistici no profit**, rientrino nel novero dei soggetti cui deve sicuramente ritenersi applicabile la responsabilità amministrativa.

La considerazione appena esposta è corroborata dalla giurisprudenza che, da ultimo, ha ritenuto meritevole di condanna una Onlus per condotte fraudolente attraverso le quali simulava all'esterno la propria struttura solidaristica e volontaristica senza fini di lucro, al fine di ottenere contributi statali, sussidi e contributi a titolo gratuito, nonché per assicurarsi contratti e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, benché priva dei necessari presupposti⁶. Risulta evidente come l'Associazione condannata dal Tribunale milanese, solo in apparenza svolgesse attività non lucrativa, nascondendo invece una vera e propria attività imprenditoriale. La sentenza in commento si dimostra rilevante per l'effetto di sancire che, la "veste" di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" non solleva l'Ente dal rischio di incorrere nel sistema sanzionatorio per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora si dimostri la reale natura economica dell'attività svolta. Allo stesso modo, deve precisarsi che il mero riconoscimento formale della natura di Associazione non lucrativa può cedere ed esporre l'Ente alle medesime sanzioni inflitte agli enti imprenditoriali.

Considerazioni simili possono essere svolte per tutti gli enti, anche privi di personalità giuridica, che svolgono la loro attività nel terzo settore e non siano dunque organizzati in forma imprenditoriale. Assunto che la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 sorge solo alla commissione di determinati reati, così come elencati nel testo normativo, nulla osta che l'Associazione che operi nel mondo sanitario come lo è VIDAS (e come lo era quella di cui alla sentenza sopra menzionata), possa essere indagata e condannata per i reati di cui al Decreto, funzionali all'ottenimento di un vantaggio od alla soddisfazione di un interesse, commessi nello svolgimento della sua attività pur non organizzata in forma imprenditoriale, dunque senza scopo di lucro alcuno.

L'interesse ed il vantaggio dell'Ente, infatti, sono elementi indispensabili affinché il processo ex D.Lgs. 231/01 possa incardinarsi, ma gli stessi **non hanno alcuna caratterizzazione patrimoniale**, potendosi invece realizzare anche in una realtà non economicamente orientata. Se è vero, infatti, che l'iniziale idea del Legislatore era quella di introdurre un sistema che permettesse di punire le condotte orientate alla realizzazione illecita di vantaggi economici, nel corso degli ultimi 10 anni di evoluzione, il progetto ha assunto nuova veste, fino ad essere il mezzo attraverso cui poter giungere alla repressione di condotte anche solo ideologicamente criminali: ne è un chiaro esempio l'art. 25-*quater*, che inserisce nel catalogo dei reati-presupposto i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", ovvero fattispecie potenzialmente anche estranee alla logica del profitto economico.

⁶ Milano, Giudice per le Indagini Preliminari, sent. n. 11/820.

1.3 Struttura del Modello di Associazione Vidas

Il MOC è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sinteticamente la normativa posta dal D.Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sull'Ente; vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e viene definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del MOC.

La Parte Speciale descrive invece le condotte che possono integrare i reati presupposti, individua le attività nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta di VIDAS.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del MOC da parte dei destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

2 PARTE GENERALE

2.1 Motivazioni e finalità

VIDAS, organizzazione no profit, apolitica e aconfessionale, fondata a Milano nel 1982, offre sin dalla sua istituzione assistenza continuativa, completa e gratuita ai malati terminali. È dotata di personalità giuridica ed è iscritta nell'apposito albo presso la regione Lombardia.

Il complesso servizio di cure palliative erogato da VIDAS è finalizzato al mantenimento della migliore qualità di vita possibile, secondo quanto condiviso a livello internazionale dai massimi esperti di cure palliative (IAHPC, EAPC) e recepito a livello nazionale dalla L. 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

Pertanto, l'Associazione Vidas ha sviluppato negli anni un modello assistenziale che prevede il coinvolgimento di molteplici figure professionali: assistenti sociali, fisioterapisti, infermieri, medici, operatori sociosanitari, psicologi, terapisti occupazionali etc., oltre che di volontari.

L'assistenza si realizza attraverso il coinvolgimento dei diversi membri dell'équipe per rispondere, nel miglior modo possibile, ai bisogni che l'assistito o il nucleo familiare presentano: interventi con caratteristiche di multidisciplinarietà e interdisciplinarietà in cui viene valorizzata la ricchezza dei contributi provenienti dai diversi ruoli professionali. La preziosa presenza dei volontari, che si affiancano agli operatori, assicura la completezza dell'intervento.

VIDAS garantisce altresì ai propri professionisti e volontari, adeguatamente selezionati e formati, una formazione continua sul campo e specifica per implementare competenze tecniche e relazionali.

Il servizio VIDAS garantisce la continuità delle cure e dell'assistenza mediante un'organizzazione flessibile che consta di tre setting assistenziali (day hospice, degenza, domicilio) strutturati in modo tale da rispondere ai bisogni in continua evoluzione del nucleo paziente/famiglia 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. I tre setting sono luoghi fisici diversificati a seconda dei bisogni clinico-assistenziali del paziente, del grado di autonomia e trasportabilità, della prognosi e con molteplici percorsi, ovvero livelli assistenziali, contraddistinti da modelli gestionali e obiettivi coerenti con le problematiche presenti.

Un'intensa attività culturale fin dal 1985 (seminari, tavole rotonde, convegni e pubblicazioni), attraverso il Comitato Scientifico, affianca quella assistenziale per sensibilizzare un pubblico sempre più vasto alla filosofia ispiratrice dell'Associazione: restituire diritti e dignità alla persona anche nelle fasi più fragili e spesso drammatiche della propria vita. Momenti di riflessione e confronto durante i quali, grazie ai contributi offerti da scienziati, filosofi, scrittori, sociologi e altre figure del mondo della cultura, sono state approfondite sia tematiche disattese e rimosse come la morte, la sofferenza, la verità al malato, sia argomenti di respiro universale.

Il sostegno economico che VIDAS riceve proviene dai contributi di aziende, banche, fondazioni, enti vari e privati cittadini *in primis*, nonché dal percepimento del "5 per mille". A questi si aggiunge il contributo, in quanto soggetto accreditato e contrattualizzato, da parte di ATS Milano e ATS Brianza, per l'attività di assistenza domiciliare in cure palliative e assistenza residenziale (Hospice Casa Vidas e Casa Sollievo Bimbi). Sempre in virtù dell'accreditamento, VIDAS riceve dei contributi anche da altre Aziende Sanitarie non lombarde, a seguito di assistenze domiciliari erogate in favore di pazienti domiciliati in regione Lombardia ma residenti in altra regione. Dal 2019 (sino al 30 giugno 2025) è poi attivo un bando con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano per il servizio di cure palliative domiciliari per i pazienti provenienti da tali presidi.

VIDAS si serve del contributo di collaboratori, dipendenti e volontari: tutti condividono lo spirito che anima l'Associazione e svolgono la loro funzione con la diligenza, la professionalità e l'umanità che la stessa richiede. Nell'ottica di preservare l'attività e garantire il miglior servizio, VIDAS si è dotata di procedure ed istruzioni

che collaboratori, volontari e non, e dipendenti si preoccupano di osservare con la massima diligenza nell'interesse dei malati, delle loro famiglie e, non da ultimo, della loro stessa incolumità.

Nell'ambito del più ampio progetto di assistenza, cura ed informazione, VIDAS ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento già in vigore in Associazione, dotandosi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 per attuare e mantenere un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, mediante l'adozione del MOC, VIDAS intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività maggiormente sensibili alla commissione dei reati di cui al Decreto ed informare tutti coloro che operano all'interno dell'Associazione sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate da VIDAS, anche ove l'Associazione sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, perché sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui l'Associazione intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;
- trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure interne;
- consentire all'Associazione, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al MOC e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli i dirigenti, i collaboratori e i dipendenti dell'Associazione che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel MOC e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di VIDAS e sanzioni penali nei loro confronti.

Il sistema di controllo preventivo suggellato con il MOC dovrà essere fondato sulla definizione di una soglia di "accettabilità" del rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001. Per consolidata prassi, tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Questa è infatti da ritenere la soluzione maggiormente in linea con la logica espressa dall'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto, in base alla quale l'Ente non risponde nel caso in cui il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il MOC.

Il MOC, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre all'Ente di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, le aspettative di soci e sostenitori e il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi di VIDAS.

Il Modello si aggiunge ad un sistema di procedure, già in essere nell'Ente per le varie unità operative, volte ad assicurare il rispetto della *mission* e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tutte queste vengono richiamate integralmente nel presente MOC.

Tale sistema di processi ha da tempo consentito a VIDAS di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione, sui quali si innesterà quindi, al fine specifico di assicurare

la legalità dell'operato degli esponenti di VIDAS, l'ulteriore sistema di *governance* introdotto con il presente MOC.

2.2 Realizzazione del Modello

VIDAS ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione tutti i responsabili di struttura fino al massimo vertice dell'Associazione e ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato per la gestione del progetto. Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del MOC sono state realizzate in un congruo arco temporale con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l'Ente di adottare due distinti Modelli in relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, l'Associazione ha deciso di adottare un unico MOC che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra misure adottate per gli apicali e per i sottoposti.

2.3 Elementi del Modello

VIDAS ha elaborato il proprio MOC con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del Modello, ossia:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOC;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOC.

Gli elementi fondamentali del MOC sono i seguenti:

- definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità interne e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne;
- previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- conseguente miglioramento e integrazione del sistema dei controlli interni e delle procedure interne esistenti;
- introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati, anche informatici;
- istituzione di canali per la segnalazione di condotte illecite, ai sensi del D.lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing);
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di *reporting* di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;

- informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del MOC a tutti i Destinatari di cui al paragrafo 2.4, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 commi 2 e 2 bis, nei confronti dei Destinatari di cui al paragrafo 2.4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del MOC;
- verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'Ente ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del MOC.

Pertanto, costituiscono parte integrante del MOC di VIDAS:

- **Allegato A:** Codice Etico e Comportamentale;
- **Allegato B:** Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza;
- **Allegato C:** Sistema Disciplinare;
- **Allegato D:** Policy Whistleblowing.

2.4 Destinatari del Modello

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato, così come individuate e specificate nella Parte Speciale, si individuano quali destinatari del MOC tutti coloro che rivestono, in VIDAS, funzioni di rappresentanza e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), nonché i Destinatari, sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali dell'Associazione, siano essi dipendenti, collaboratori o volontari.

I rapporti con soggetti esterni all'Ente che si trovano ad operare con essa o nel suo interesse sono, in particolare, regolati dal successivo paragrafo 2.7.

2.5 Diffusione, informativa e formazione

Il MOC, nella sua versione completa e all'atto della sua prima emissione viene distribuito ai destinatari di cui al paragrafo 2.4, con evidenza di riscontro a cura del Consiglio Direttivo e dell'OdV. Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per i neo-assunti e per le successive revisioni e integrazioni al Modello.

In ogni caso l'edizione aggiornata del MOC è disponibile nell'apposita sezione della intranet interna.

In fase di prima adozione del Modello viene predisposta dalla Direzione Generale, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso, mediante sessioni mirate per assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione del MOC, la formazione sui contenuti e i relativi aggiornamenti è attuata annualmente ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige un piano annuale di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel MOC e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

2.6 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare

Il Codice Etico e Comportamentale di VIDAS sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti dell'Associazione.

Il MOC, pur ispirato ai principi del Codice Etico e Comportamentale, risponde alle specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare si riferisce al mancato rispetto del Codice in parola e delle procedure e prescrizioni del MOC.

2.7 Parti Terze

VIDAS si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni all'Associazione (di seguito "Parti Terze").

Nei rapporti contrattuali con fornitori e consulenti che, in quanto soggetti esterni alla struttura organizzativa, non sono destinatari del MOC, saranno inserite le clausole contrattuali previste nella Parte Speciale.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva dell'Ente e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure interne e delle *policy* in esse richiamate.

In ogni caso, non saranno stipulati o rinnovati contratti di fornitura di servizi e di consulenza con soggetti:

- condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

VIDAS si riserva inoltre la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti di fornitura e consulenza con soggetti:

- sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sottoposti a giudizio per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

A tal fine, nei contratti sarà prevista un'apposita dichiarazione con la quale il contraente dichiara di non essere, ovvero di non essere stato implicato in procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali contemplati nel D.Lgs. 231/01 o in Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

2.8 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni

La struttura organizzativa dell'Ente deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni interne.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio dei poteri non può prescindere dal conferimento espresso degli stessi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti statutari.

L'Ente può essere impegnato verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

2.9 Principi di comportamento

La presente sezione si aggiunge al Codice Etico e Comportamentale dell'Associazione e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Associazione.

Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi che l'Associazione si pone e devono presiedere ogni ambito di attività di VIDAS. Essi si fondano anche sulla responsabilità dell'Associazione verso il sistema economico e la società civile nel suo complesso: VIDAS intende infatti essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il proprio contributo per il benessere e la salute del Paese in cui svolge la propria attività di assistenza e volontariato.

2.9.1 Principi Generali

VIDAS opera e persegue i propri obiettivi assistenziali nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole interne è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione dell'Associazione nei confronti delle istituzioni, dei Destinatari del Modello e della Comunità.

2.9.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello

Tutti i dipendenti ed i collaboratori di VIDAS devono operare, nel perseguimento della *mission* e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche dell'Associazione, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti ed i collaboratori, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e Comportamentale e a quelli esplicitati nel MOC, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuovere il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con l'Ente.

Le regole contenute nel MOC integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c..

2.9.3 Obblighi aggiuntivi degli Amministratori e dei Responsabili Interni

Il comportamento degli Amministratori e dei soggetti responsabili interni deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del MOC costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte di coloro i quali agiscono in nome di VIDAS.

Particolare cura dovrà essere posta nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata, non solo dalla effettiva sussistenza di concrete esigenze interne, ma anche sulla base di criteri di competenza e professionalità.

2.9.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche

VIDAS compie la propria opera di assistenza ed informazione in una molteplicità di contesti sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione, nonché caratterizzati da una particolare cautela in ragione della *mission* dell'Ente, nonché della vulnerabilità dei soggetti potenzialmente coinvolti. Ciò implica la necessità di agire con efficienza e trasparenza, nonché in conformità con le regole interne dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nel processo assistenziale ed informativo sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, lealtà e rispetto reciproco e, in particolare, nei confronti del paziente e dei suoi familiari. Tutti i soggetti che operano per il perseguimento della *mission* devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le loro attività economiche personali e le mansioni che essi ricoprono all'interno o per conto dell'Associazione.

Gli atti di cortesia commerciale o gli eventuali regali d'uso, in entrambe le direzioni considerati, sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I rapporti con le Istituzioni e le altre Associazioni operanti nel medesimo settore, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione della *mission*, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle funzioni a ciò demandate.

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

2.9.5 I Responsabili Interni (c.d. RI)

Ai fini dell'applicazione e della corretta implementazione del MOC e dei suoi allegati, vengono individuati dei soggetti incaricati, denominati Responsabili Interni (definiti di seguito anche RI) nelle aree identificate a rischio/sensibili.

Il Responsabile Interno è:

- il soggetto referente e responsabile della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza, essendo a lui note le prescrizioni e le procedure del MOC. A tal fine, il Responsabile Interno rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto 231/01 e dalla Legge 146/06.

La Direzione Generale, in accordo con l'OdV, nomina i Responsabili Interni.

L'OdV, congiuntamente alla Direzione Generale, dovrà redigere la lettera di nomina dei/l responsabili/e interni/o. La lettera di incarico, con l'evidenziazione della posizione del RI nell'ambito dell'organizzazione interna e la dichiarazione sopra citata, deve essere approvata, quanto alla sua regolarità formale, dal Consiglio Direttivo e deve essere archiviata tra la documentazione dell'OdV.

È compito di ciascun Responsabile Interno fornire idonee istruzioni e linee guida:

- sui comportamenti che il personale dell'Associazione deve assumere nell'ambito delle attività a rischio da lui gestita;
- sul rispetto ed applicazione delle procedure e prescrizioni del MOC, fornendo all'OdV eventuali aggiornamenti;
- sulla conservazione dei documenti relativi alle Aree a rischio.

2.9.6 Rapporti con i propri pazienti

L'Associazione persegue nel rapporto con i propri Pazienti, non solo la conformità ai requisiti imposti dalla legge, ma soprattutto la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di competenza, qualità, sicurezza, rispetto della persona. Pertanto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività caratteristiche viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati - anche potenziali -, che abbia ad oggetto i servizi offerti dall'Associazione, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

2.9.7 Sistema di controllo interno (c.d. SCI)

L'organizzazione dell'Associazione si basa su principi di controllo interno finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi interni in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio dell'Associazione.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica interna tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo e possano dunque sentirsi parte di quel ben più ampio progetto che è l'assistenza del malato inguaribile in fase terminale, portato avanti da VIDAS. L'Associazione ha posto, dunque, profonda attenzione ed impegno nel progetto di individuazione dei processi sensibili caratteristici della peculiare attività svolta. L'obiettivo di tale attività è quello di dotarsi di strumenti e metodologie atte a contrastare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché il rischio che attività legittime vengano svolte attraverso prassi e modalità che lascino spazio ad illazioni o fraintendimenti.

Codesta attività verrà comunque svolta tenendo ben presente l'obiettivo ultimo perseguito da VIDAS e la necessità, contestuale a quella di prevenzione dei reati, di porre sempre e comunque (nei limiti delle normative che regolano il settore) il personale VIDAS nella possibilità di dare sollievo, cure e conforto ai malati ed alle loro famiglie, così com'è da oltre trent'anni.

2.9.8 Trasparenza nella contabilità

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro di ciascun dipendente di VIDAS.

È specifica responsabilità dei dirigenti la tutela dell'integrità del patrimonio dell'Associazione, in conformità alle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro nella rispettiva documentazione di supporto, in modo tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente e/o collaboratore deve adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

Qualora i dipendenti riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

2.10 Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del MOC, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

L'Organismo di Vigilanza di VIDAS (di seguito anche "**Organismo**" o "**OdV**") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del MOC e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi dell'Ente sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "**Regolamento OdV**"), che è parte integrante del MOC (all. B).

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni interne e comunica con esse anche via *e-mail*. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del MOC, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo *e-mail* è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.

2.10.1 Composizione e nomina dell'OdV

L'OdV di VIDAS, è un organo mono/pluri-soggettivo, costituito da tre membri, che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

I membri dell'OdV, nonché l'Organismo nel suo complesso, dovranno soddisfare i requisiti di:

- Onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. A tal fine sono stati previsti, oltre ad appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità,

un meccanismo di riporto al Consiglio Direttivo, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);

- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. Pertanto, è necessario che i soggetti che compongono l'OdV abbiano competenze significative nel campo di attività di controllo interno e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo;
- Continuità di azione, intesa come attività costante. L'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno dell'Associazione e potrà avvalersi delle strutture interne o esterne di volta in volta identificate.

2.10.2 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del MOC, con continuità, al Presidente del Consiglio Direttivo od al/ai Vice Presidente/i, nonché, con apposita relazione periodica, al Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i del Consiglio Direttivo segnalano in maniera regolare al Consiglio Direttivo qualsiasi informazione di particolare interesse segnalata dall'Organismo di Vigilanza.

Di seguito sono indicati i meccanismi di riporto dell'OdV in relazione ai diversi ambiti di sua competenza.

- Attuazione del MOC: l'OdV riporta con continuità al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale a sua volta informa periodicamente il Consiglio Direttivo.
- Aggiornamento del MOC: l'OdV riferisce al Consiglio Direttivo, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, proponendogli senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presentando i rapporti semestrali contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- Violazioni: secondo le modalità di cui al paragrafo 2.13.

2.10.3 Funzioni e poteri

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- vigilare sull'osservanza del MOC nell'ambito delle attività potenzialmente a rischio di reato previste dal Modello, analizzando le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del MOC rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione dei flussi informativi da parte dei diversi *settings* per ottenere da queste tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del MOC;
- vigilare sulla diffusione all'interno dell'Associazione della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del MOC, anche mediante documentazione idonea a tal fine, eventualmente supportando nello svolgimento delle attività formative necessarie;
- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del MOC;
- comunicare, ai sensi del paragrafo 2.13, le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del MOC, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni, nonché di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Associazione e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al Consiglio Direttivo le proposte di aggiornamento del MOC ritenute urgenti e, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del MOC ai destinatari dello stesso.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel MOC e comunque a tutta la documentazione interna che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto dell'Associazione, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

2.10.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, l'Ente pone a carico degli organi interni un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOC. L'obbligo di informazione all'Organismo si esplica, in particolare, attraverso la predisposizione e l'organizzazione di un sistema di "flussi informativi" diretti all'Organismo di Vigilanza che rappresentano, pertanto, un efficace strumento per l'attività di vigilanza dell'Organismo sulle attività a rischio. Queste informazioni contenute in dati o documenti verranno definite in fase di implementazione del MOC sulla base delle aree e delle attività a rischio rilevanti.

I Responsabili interni (come sopra descritti) dovranno, quindi, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, inoltrare all'OdV, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni interne inerenti a fatti, e in generale eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione ed applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del MOC;
- contratti di consulenza stipulati dall'Ente;
- richieste di assistenza legale avanzate dai dirigenti e altri dipendenti o volontari nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di riferire, comunque, all'OdV tutte le informazioni inerenti l'avvenuta o presunta violazione di norme di comportamento, delle procedure e/o prescrizioni del MOC e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto.

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.

2.10.5 Whistleblowing – tutela dei soggetti che segnalano – art. 6, comma 2-bis D.Lgs 231/2001

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto, per gli enti privati, disposizioni specifiche dedicate alla tutela di coloro che segnalano condotte illecite (rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o di violazioni del Modello) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. Tale disciplina è stata di recente innovata dal D.lgs. 24/2023 con l'introduzione di ulteriori previsioni, volte da una parte ad estendere il perimetro applicativo della disciplina e dall'altra a rafforzare il sistema di tutele garantito ai segnalanti.

In particolare, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello o violazioni del diritto dell'Unione Europea, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

È fatto divieto all'Associazione, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e/o l'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata ad ANAC, che informa immediatamente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, illegittimi e/o nulli le sanzioni disciplinari, i trasferimenti, il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Vidas Odv, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81 del 2015, si è dotata di un'apposita Procedura Whistleblowing che illustra i contenuti del D.lgs. 24/23 e regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, nonché la tutela del segnalante. In particolare, la Procedura, che è parte integrante del presente MOC, individua:

- il canale di segnalazione interna (che prevede sia una modalità di segnalazione in forma scritta, sia una modalità di segnalazione in forma orale), idoneo a garantire l'assoluta riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- il soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni, dotato dei requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e professionalità richiesti dalla norma (soggetto gestore o responsabile Whistleblowing);
- la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne, con indicazione delle varie fasi dell'istruttoria e delle tempistiche di riferimento, in linea con quanto previsto dal Decreto.

La Procedura Whistleblowing, inoltre, regola espressamente le possibili interazioni tra segnalazioni Whistleblowing e attività dell'OdV, prevedendo che l'OdV acquisisca ai propri atti (i) le segnalazioni risultate fondate e (ii) annualmente, la relazione annuale del Responsabile, ciò affinché l'OdV gestisca, in prospettiva 231, quelle segnalazioni che contengano profili rilevanti ai fini dell'applicazione, dell'osservanza e del funzionamento del Modello 231 della Società.

2.11 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno e a quelle svolte dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo a esso conferiti, il Consiglio Direttivo predispone il "riesame" del MOC, ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adequatezza e l'efficacia.

In tale occasione vengono illustrati e discussi i rapporti periodici dell'OdV, i quali verteranno prioritariamente sugli aspetti di seguito indicati:

- analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze, comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;

- analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili nel cui ambito sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, al fine di includerle nell'adeguamento del MOC;
- stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura interna;
- consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- stato delle azioni decise nei precedenti riesami.

L'attività di riesame è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il MOC.

2.12 Sistema Disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del MOC (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001).

L'Associazione ha pertanto provveduto ad integrare il codice disciplinare interno con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, collaboratori e volontari di agire nel pieno rispetto delle prescrizioni e procedure del Modello. Il suddetto Codice Disciplinare è adottato dall'Associazione in conformità al CCNL applicato ai dipendenti, nonché allo Statuto dei Lavoratori.

2.13 Procedimento sanzionatorio

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al MOC.

Le fasi del procedimento sono:

- **Fase di pre-istruttoria** diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase, è condotta dall'OdV nel termine massimo di 15 giorni dalla scoperta o denuncia della violazione e si articola anche mediante verifiche documentali. Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata, l'OdV archivia con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:
 - al Presidente del Consiglio Direttivo per le violazioni di impiegati, collaboratori, volontari;
 - al Consiglio Direttivo per le violazioni di alcuni membri del Consiglio, ovvero all'Assemblea dei Soci in caso di violazione in accordo tra tutti i membri del Consiglio.

In ogni caso, in occasione della relazione semestrale al Consiglio Direttivo, l'OdV rende conto delle istruttorie eseguite per le violazioni di maggior rilievo e di tutte quelle relative a presunte violazioni dei dirigenti e di dipendenti muniti di procura, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento sanzionatorio.

- **Fase di istruttoria** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni:
 - al Presidente del Consiglio Direttivo per le violazioni di dipendenti, collaboratori, volontari;
 - al Consiglio Direttivo per le violazioni commesse da alcuni consiglieri;
 - all'Assemblea dei Soci per le violazioni commesse in accordo tra tutti i consiglieri.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede dell'Associazione. Nel caso di istruttoria nei confronti dei dirigenti il provvedimento adottato (anche di archiviazione) deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio Direttivo.

- **Fase di contestazione** ed eventuale irrogazione della sanzione nel rispetto della normativa vigente (Legge 300/70 e CCNL vigenti), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:
 - Presidente del Consiglio Direttivo per le violazioni di dipendenti, collaboratori, volontari;
 - Assemblea dei soci per le violazioni di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
 - Assemblea dei soci per le violazioni del Presidente del Consiglio Direttivo o del/dei Vice Presidente/i.

Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase pre-istruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

2.14 Eventuale indagine a carico dell'ente

Nell'eventualità in cui l'ente sia indagato o imputato nell'ambito di un procedimento per un illecito amministrativo rilevante ai sensi del D.Lgs 231/2001, Vidas *"partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"* (art. 39 D.Lgs 231/01).

In tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la legale rappresentanza dell'ente spetta a "ciascun Vice Presidente, con incondizionata facoltà di nominare anche procuratori e mandatari".

Nel caso di impedimento del/i Vice Presidente/i, in quanto anch'essi imputati del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, il Consiglio Direttivo al fine di poter esercitare il proprio e autonomo diritto di difesa in giudizio, può:

- nominare un nuovo rappresentante legale completamente estraneo ai fatti di cui al reato presupposto contestato o, in alternativa,
- nominare un rappresentante legale *ad litem* ai fini della sola costituzione nel procedimento.

Una volta avuta la notizia dell'indagine a carico dell'Associazione, il Presidente del Consiglio Direttivo o il Vice Presidente o il componente più anziano non indagato dovrà convocare con urgenza un Consiglio Direttivo avente ad oggetto la nomina di un nuovo rappresentante legale con le modalità sopra riportate.

Il rappresentante legale di VIDAS, così individuato, potrà dunque costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 231/01 e nominare i propri difensori, sempre nel rispetto dei protocolli previsti dalla Parte speciale.

2.15 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

L'adozione del MOC costituisce responsabilità del Consiglio Direttivo di VIDAS. Il presente Modello è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo in data 19 Marzo 2014.

Il modello è stato aggiornato in data 18 Maggio 2021 e successivamente in data 18 Giugno 2024.

Costituiscono responsabilità del Consiglio Direttivo l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del MOC conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del MOC;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte dell'Associazione o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Associazione;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del MOC riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di segnalare al Consiglio Direttivo la necessità di procedere a modifiche o aggiornamenti del MOC.

